LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 23-05-2008 REGIONE PIEMONTE Legge finanziaria per l'anno 2008.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE N. 21 del 23 maggio 2008 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 2

ARTICOLO 31

(Modifica della I.r. 8/2006)

- 1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi), è inserito il seguente:
- "Art. 2 bis. (Interventi per la difesa legale dei **piccoli comuni**)
- 1. La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.
- 2. La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.
- 3. La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.
- 4. Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell'ente locale.
- 5. Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all'UPB DA05071 del bilancio regionale.".

ARTICOLO 32

(Modifiche della I.r. 15/2007)

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte), è inserito il sequente:
- " 3 bis. Sono previste misure particolari a favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti.".
- 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della I.r. 15/2007, è inserito il seguente:
- " 4 bis. Il comune montano o collinare con popolazione pari o inferiore a mille abitanti può utilizzare il contributo di cui al comma 4 per iniziative volte a favorire l'inserimento di coloro che trasferiscono la residenza o dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano.".
- 3. L'articolo 7 della I.r. 15/2007 è abrogato.